

Periodo feriale - Sospensione dei termini - Computo - Criteri -
Termini scadenti in giorno festivo - Proroga della scadenza al primo
giorno seguente non festivo - Legittimità.

In tema di impugnazione, al termine annuale di decadenza dal gravame,
di cui all'art_ 327, comma 1, c. p. c., che va calcolato "ex
nominatione dierum", prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è
composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell'art_ 155, comma 2, c.
p. c., devono aggiungersi 46 giorni, per effetto del combinato
disposto degli art_ 155, comma 1, citato e 1, comma 1, della l. n. 742
del 1969, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo
agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; e, se il
termine viene conseguentemente a cadere in giorno festivo, esso è
prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, come
previsto dall'art_ 155, comma 3, c. p. c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2763 del 06/02/2020 (Rv.
657249 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 155](#), [Cod Proc Civ art 327](#)

IMPUGNAZIONI CIVILI

IMPUGNAZIONI IN GENERALE

TERMINI